

VADEMECUM CIG / FIS / CIGD L. 178/2020

- Messaggio 406/2021 INPS
- Domande per massimo 12 settimane da 1/1/2021
- Per FIS e CIGD le 12 settimane sono richiedibili nell'arco 01/01 -30/06
- Per CIGO le 12 settimane sono richiedibili nell'arco 01/01/ - 31/03
- Si possono presentare anche più domande per settimane non consecutive, nel limite massimo di 12 settimane totali.
- CISOA richiedibili massimo 90 gg per azienda nell'arco temporale 01/01 – 30/06

Le domande sono sempre per UP aziendale e non per singolo lavoratore, pertanto i limiti massimi in termini di settimane/periodo concedibile è per UP. I termini di presentazione sono entro la fine del mese successivo al verificarsi dell'evento.

Importante: se viene inviata una domanda CIG/FIS/DEROGA è necessario accertarsi che sulla UP indicata al momento dell'invio siano presenti o trasmessi i flussi EMENS, non sarà possibile autorizzare domande con ZERO addetti sulla UP selezionata.

Per le 12 settimane richiedibili è necessario che i lavoratori siano in forza alla data del 4/1/2021, non dopo (CIRC.28/2021)

I provvedimenti di accoglimento e/o rigetto vengono trasmessi alla PEC dell'azienda NON al consulente, si prega pertanto di prendere visione dell'autorizzazione dal cassetto aziendale oppure monitorare la PEC dell'azienda onde evitare decadenze nell'invio dei modelli SR41 (messaggio 4222/2020 e *termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione (articolo 1, commi 6 del D.L. 104/2020)*).

Prestare la massima attenzione nell'invio della domanda alla CAUSALE indicata se CIGO o CIGO di SOSPENSIONE CIGS, quest'ultima causale è selezionabile solo se l'azienda ha in corso di godimento una CIGS concessa con Decreto Ministeriale e ne ha chiesto la sospensione

Il cambio di IBAN o tipologia di pagamento può avvenire solamente indicando nel modello SR41 successivo per il pagamento (NON QUELLI Già TRASMESSI), pertanto se sono stati inviati SR41 il pagamento sarà imputato su IBAN inserito, se questo a seguito di controlli non è abbinato al CF del lavoratore oppure è errato si procederà al pagamento tramite sportello postale. NON vanno inviati SR41 di periodi già pagati per nuovo IBAN, in questi casi (iban errato o sportello postale) è necessario seguire quanto indicato in messaggio INPS 1904/2020.

Il pagamento ANF successivi e non contestuali su CIG/FIS COVID /DEROGA essendo una prestazione accessoria a quella principale non può avvenire cumulativamente nell'invio di un SR41 per tutto il periodo mancante di ANF, ma, andranno inviati tanti SR41 con tipo integrazione 4 (ANF appunto) riferiti ai singoli periodi già pagato, esempio: qualora il mese di dicembre 2020 è stato pagato su 2 invii di SR41 perché presenti due autorizzazioni, il primo periodo dal giorno 1/12- al 22/12 e il secondo dal 23/12 al 31/12 è necessario inviare 2 SR41 con tipo integrazione 4 riportando l'importo ANF per i due periodi, quindi se l'importo è 137,00 euro mensili, questa somma va scissa riportandola a giorni per i periodi da pagare, nel primo caso sarà maggiore come importo rispetto al secondo periodo.

E' necessario che i beneficiari abbiano fatto domanda di ANF DIP AZIENDE ATTIVE e che il consulente o delegato dell'azienda abbia preso visione dell'importo ANF concesso dall'INPS al singolo lavoratore o se la domanda è stata scartata o respinta perché il richiedente necessita di Autorizzazione ANF che avrà cura di inviare.

I pagamenti CISOA avvengono in base ai dati riportati per i singoli lavoratori in modello di domanda, non è più necessario il modello SR43.

Tutte le istanze NON COVID seguono la normale prassi istruttoria, con necessarie notizie certe sulla ripresa dell'attività aziendale.